



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 del 09-04-2024

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AL SINDACO DI RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **nove** del mese di **aprile** alle ore **17:00**, informalmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

| Cognome e Nome | Carica | Presente/Assente |
|----------------------|--------------|------------------|
| Madeo Eugenio | SINDACO | Assente |
| Carbone Maria Teresa | VICE SINDACO | Presente |
| Mele Paolo | ASSESSORE | Presente |

Partecipa alla adunanza il IL SEGRETARIO COMUNALE **Maria Pina Aragona**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott.ssa **Maria Teresa Carbone**, nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta, che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale del deliberato;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) **Di approvare** e fare propria, in ogni sua parte, la proposta di deliberazione che, munita dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267., fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n.267

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE IL VICESINDACO

PREMESSO

-che con delibera di Giunta Comunale n.100 del 17 ottobre 2023 è stata collocata in pensione, a far data 01.03.2024, la dipendente Pirillo Franca, in servizio presso il Comune di San Nicola Arcella con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo di Polizia Locale" – Area Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex cat. D posizione economica D1) a tempo pieno ed indeterminato;

-che con delibera di G.C. n.16 del 22.02.2024 è stato aggiornato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) approvato con delibera G.C. n. 62 del 15 giugno 2023 e si è dato mandato al Segretario Comunale di avviare le procedure concorsuali per n. 2 assunzioni di Agenti di Polizia Locale a tempo parziale (18 ore ciascuno) ed indeterminato, Area degli Istruttori, posizione economica C1, con concorso esterno con la prescrizione che si procederà con le assunzioni solo dopo il parere espresso dal Revisore dei Conti e l'approvazione del PIAO da parte della COSFEL;

- che con delibera di G.C. n. 26 del 19 marzo 2024 è stato conferito incarico al Sindaco di responsabile ad interim del servizio di polizia locale;

-che con delibera di Giunta Comunale n.31 del 28.03.2024 è stato approvato il Regolamento sull'assetto dei Titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, che prevede l'istituzione del Servizio Vigilanza e Controllo del Territorio e del servizio Gestione delle Risorse Umane;

CONSIDERATO

-che dal 01.03.2024, in attesa che possano essere espletate le procedure per l'assunzione dei due Agenti di Polizia Locale a tempo parziale di 18 ore ciascuno ed indeterminato, il Comune di San Nicola Arcella non disporrà di alcun Agente di Polizia Locale perché si possa vigilare il territorio comunale, affinché vengano rispettati i regolamenti locali e sia mantenuto l'ordine e la sicurezza pubblica;

-che

RICHIAMATO l'art. 53 comma 23 della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dall'art.29 comma 4 della legge 28/12/2001 n. 448 il quale dispone: "Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (ora articolo 4, commi 2, 3 e 4, decreto legislativo n. 165 del 2001), e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio;

DATO ATTO che la disciplina anzidetta, come modificata dall'art. 29, comma 4, della legge 488/2001, in presenza dei seguenti presupposti:

- popolazione inferiore a 5000 abitanti,
- non aver affidato le relative funzioni al segretario comunale in base all'art. 97, c.4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000,
- poter conseguire risparmi di spesa, consente agli enti locali la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, senza la necessità di dimostrare la mancanza non rimediabile di figure

professionali idonee;

VISTA la deliberazione della Corte Conti n.167/2016/PAR della sez. regionale di controllo per il Molise secondo la quale “Si tratta di una disposizione che fa eccezione ad un principio generale, sicché, in conformità al canone interpretativo restrittivo di cui all’art. 14 disp. prel. cod. civ., è necessario che le relative disposizioni organizzative rivestano la prescritta forma “regolamentare”, ovvero siano contenute nello statuto o in un regolamento comunale, cioè in atti di competenza del consiglio comunale (art. 42 TUEL) o della giunta (articolo 48 comma 3 TUEL, relativamente al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)” (cfr. TAR Liguria sez. I, sentenza 31 marzo 2021 n. 284). Anche il Ministero dell’Interno (parere del 14.12.2014) ha ritenuto che il carattere speciale della norma richieda necessariamente il rispetto delle condizioni poste dalla norma medesima per la sua legittima applicazione, essendo necessaria sia la sussistenza di un apposito atto di giunta o regolamento che disciplini la fattispecie, sia la documentazione annuale del risparmio di spesa in sede di approvazione del bilancio. Lo stesso Ministero dell’Interno ha evidenziato che, in base all’art. 15 del CCNL 22.1.2004, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli articoli 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999. Pertanto, alla luce delle citate disposizioni, è apparso evidente al Ministero che negli enti privi di qualifiche dirigenziali le relative competenze spettano ai titolari di posizione organizzativa. Pur dovendosi ritenere tuttora applicabile l’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 il ricorso a tale disposizione resta, comunque, limitato e subordinato alla non concessione della posizione organizzativa al personale in possesso della qualifica apicale dell’ente, al fine del conseguimento di un effettivo risparmio di spesa.

VISTO l’art. 4 bis “Attribuzione della Responsabilità dei servizi ai componenti della Giunta Comunale” del “Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 27.12.2007 (Modificato: con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 08.03.2012, con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 29.05.2015, con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 25/07/2022);

RIBADITO che con deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 28.03.2024 è stato approvato il Regolamento sull’assetto dei Titolari di incarichi di Elevata Qualificazione che introduce il servizio di gestione delle risorse umane;

CONSIDERATO ancora che nel caso del Comune di San Nicola Arcella la nomina del Sindaco a Responsabile del Servizio Vigilanza e Controllo del Territorio e del Servizio Gestione delle Risorse Umane è da considerare eccezionale, temporanea e finalizzata a garantire nel breve termine, il funzionamento dell’ufficio di polizia locale, in attesa del completamento delle procedure concorsuali e la gestione delle risorse umane, non essendovi le condizioni temporali e di opportunità per affidare al Segretario Comunale un tale servizio;

ACQUISITO il parere tecnico di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e la Legge n. 241/1990 e s.m.i.

VISTO lo Statuto Comunale,

TUTTO QUANTO PREMESSO

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1) **DI RICHIAMARE** la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) **DI NOMINARE E CONFERIRE**, per le motivazioni espresse in premessa, in via eccezionale e temporanea, al Sindaco pro-tempore del Comune di San Nicola Arcella Eugenio Madeo l’incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale e del Servizio Gestione delle Risorse Umane ai sensi dell’art. 53 comma 23 della legge 388/2000, così come modificato dall’art. 29, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e

dell'art. 4bis del Regolamento degli uffici e dei servizi.

3) **DI STABILIRE** che l'incarico si intende conferito, senza alcun compenso specifico aggiuntivo.

4) **DI TRASMETTERE** copia della presente alle RSU e alle OOSS quale informativa sindacale ai sensi dei CCNL vigenti.

5) **DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL VICESINDACO

F.to Dott.ssa Maria Teresa Carbone

Allegato alla Proposta di Deliberazione della Giunta comunale

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | CONFERIMENTO INCARICO AL SINDACO DI RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE |
|-----------------|--|

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE-----

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Luogo e data San Nicola Arcella, li 09 Aprile 2024

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Pina Aragona

Letto, confermato e sottoscritto.

VICE SINDACO
F.to Dott.ssa Maria Teresa Carbone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Pina Aragona

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per restarvi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

E' stata comunicata ai signori capigruppo consiliare, così come prescritto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Pina Aragona

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-04-2024

perché decorsi 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di legittimità o competenza (articolo 134, comma 3, D.lgs n° 267\2000);

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Li 09-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Pina Aragona

AVVERTENZA

“Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07 agosto 1990, n° 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Signor Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.”